



Procedure di tesseramento CALCIATORI STRANIERI MINORI Stagione Sportiva 2023/2024

*aggiornato dal C.R. Lombardia a seguito di chiarimenti operativi e regolamentari
forniti dalla FIGC in data 10.10.2023*

SOMMARIO

➤ Fase transitoria

➤ Ius soli già acquisito

➤ Primo tesseramento da 8 a 17 anni: SÌ art. 16 dlgs 36/21

➤ Primo tesseramento da 8 a 10 anni: NO art. 16 dlgs 36/21

➤ Primo tesseramento da 10 a 17 anni: NO art. 16 dlgs 36/21

➤ Schemi riepilogativi

FASE TRANSITORIA

Con Circolare del 13.09.2023 la F.I.G.C. comunica che lo **IUS SOLI SPORTIVO** è stato abrogato dalla Legge di Riforma dello Sport.

Tutti i primi tesseramenti stranieri depositati con «*ius soli sportivo*» **entro la data del 13.09.2023, ore 23.59**, troveranno approvazione secondo tale procedura.

IUS SOLI GIÀ ACQUISITO

Nei casi di **rinnovo di tesseramenti** già concessi in Stagioni precedenti con «*ius soli sportivo*» si può considerare acquisita la parificazione del tesserato al cittadino italiano e pertanto **è possibile rinnovare il tesseramento nel rispetto della normativa valida per i minori italiani**

La documentazione da produrre è la seguente:

- richiesta di tesseramento;
- dichiarazione di prestazione volontaria (dal 14° anno di età in poi) o contratto se esistente;
- documento identificativo dell'atleta e dell'esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto che lo rappresenta legalmente;
- autocertificazione dell'esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto che lo rappresenta legalmente, attestante la conferma che non sono mutate le condizioni di acquisizione e che l'atleta è iscritto/a ad una classe dell'ordinamento scolastico italiano;
- permesso di soggiorno in corso di validità esclusivamente per calciatori/calciatrici extracomunitari con precedente autorizzazione ai sensi dell'art. 19 Reg. FIFA

La pratica andrà depositata tramite PORTALE LND



PRIMO TESSERAMENTO STRANIERI MINORI DA 8 A 17 ANNI (ART. 16 C. 3 DLGS 36/21)

Se iscritti da almeno un anno, alla data del tesseramento, ad una qualsiasi classe dell'Ordinamento Scolastico Italiano va depositato:

- 1) Richiesta tesseramento;
- 2) dichiarazione prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno in poi) o contratto;
- 3) certificato contestuale residenza e famiglia (fino a 16 anni) o autocertificazione ex art.76 del D.P.R. 445/2000 relativa alla residenza del nucleo familiare del minore;
- 4) documento identificativo del calciatore e dell'esercente la responsabilità genitoriale o del soggetto che rappresenta legalmente
- 5) in caso di calciatore rappresentato, per qualsiasi motivo, da soggetto diverso dai genitori (tutela o affidato), si deposita il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
- 6) dichiarazione attestante eventuali pregressi tesseramenti all'estero (solo sopra i 10 anni)
- 7) documentazione comprovante la iscrizione scolastica da almeno un anno o autocertificazioni rilasciate dal Dirigente scolastico e/o i certificati ufficiali rilasciati da Istituti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione attestanti la iscrizione da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano (produrre documentazione iscrizione scolastica in corso di validità all'atto della richiesta di tesseramento e la iscrizione ad una classe dell'ordinamento scolastico italiano relativa all'anno scolastico precedente)
- 8) Permesso di soggiorno atleti extra comunitari (facoltativo)

La pratica andrà depositata tramite PORTALE LND



PRIMO TESSERAMENTO STRANIERI MINORI

MINORI 10 ANNI NO ART 16 DLGS 36/21

I calciatori che:

- **non** hanno compiuto il decimo anno di età;
- **non** possono avvalersi della procedura dell'art. 16 c. 3 dlgs 36/21 (ossia non possono comprovare iscrizione scolastica da almeno 365 giorni);

dovranno produrre la seguente documentazione:

1. certificato contestuale residenza e famiglia (o autocertificazione);
2. in caso di calciatore rappresentato, per qualsiasi motivo, da soggetto diverso dai genitori (tutela o affidato): provvedimento Aut. Giudiziaria
3. documento identificativo del giocatore e quello dell'esercente la responsabilità genitoriale o rappresentante legale;
4. nel solo caso di calciatori extracomunitari, il permesso di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo.

La pratica andrà depositata tramite PORTALE LND



PRIMO TESSERAMENTO STRANIERI MINORI DA 10 A 17 ANNI NO ART 16 DLGS 36/21 E TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE MINORI

I calciatori che:

- hanno tra i 10 e i 17 anni compiuti;
- **non** possono avvalersi della procedura dell'art. 16 dlgs 36/21 (no iscrizione scolastica da almeno un anno);

effettueranno il tesseramento ai sensi dell' **ART. 19 FIFA** che si applica ai calciatori:

- che hanno cittadinanza italiana e/o straniera e provengono da Federazioni estere;
- hanno cittadinanza straniera, non sono mai stati tesserati all'estero ed effettuano il primo tesseramento in Italia.

Le eccezioni

Il Regolamento contiene cinque eccezioni alla regola generale che impedisce il trasferimento internazionale e il primo tesseramento dei calciatori minorenni (cfr. art. 19, comma 2, del Regolamento):

1. Art. 19, comma 2a) i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio.
 2. Art. 19, comma 2a) il calciatore si è trasferito per motivi umanitari al seguito dei genitori.
 3. Art. 19 comma 2c) il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50 km dal confine.
 4. Art. 19 comma 2d) il calciatore si è trasferito per motivi umanitari senza genitori.
 5. Art. 19 comma 2e) il calciatore si trasferisce per seguire un programma di scambio studentesco.
- Art. 19, comma 3 "Regola dei 5 anni")

La pratica andrà depositata tramite PORTALE SERVIZI FIGC



PRIMO TESSERAMENTO

